

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 8 luglio 2025.

Riammissione al Fondo per l'avvio delle opere
indifferibili per undici interventi dei Comuni di
Colferro e Medicina. (25A04243). Pag. 1

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo alla riaper-
tura dei buoni ordinari del Tesoro a 165 giorni.
(25A04241). Pag. 2

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissio-
ne dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni.
(25A04242). Pag. 2

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissio-
ne dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.
(25A04306). Pag. 3

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emis-
sione dei buoni ordinari del Tesoro a 61 giorni.
(25A04307). Pag. 3

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissio-
ne dei buoni ordinari del Tesoro a 151 giorni.
(25A04308). Pag. 4

DECRETO 24 luglio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione
dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godi-
mento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027,
terza e quarta *tranche*. (25A04239) Pag. 4



DECRETO 24 luglio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, terza e quarta tranche. (25A04240) Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2024.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2024. (25A04151)..... Pag. 7

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 18 luglio 2025.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025. (25A04218) Pag. 9

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Loto d'oro società cooperativa sociale onlus – in stato di insolvenza», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore. (25A04246)..... Pag. 10

DECRETO 18 luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza - in liquidazione coatta amministrativa», in Carbonia. (25A04247)..... Pag. 10

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Parco dei progetti società cooperativa sociale – in liquidazione», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore. (25A04248) Pag. 11

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sidicina società cooperativa sociale», in Sparanise e nomina del commissario liquidatore. (25A04249) Pag. 12

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Azalea cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Voghera e nomina del commissario liquidatore. (25A04250)..... Pag. 13

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 luglio 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2025-2027, nell'ambito del personale della carriera prefettizia. (25A04244) Pag. 14

DECRETO 16 luglio 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria. (25A04245) Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Università di Pisa**

DECRETO RETTORALE 16 luglio 2025.

Modifiche dello statuto. (25A04251) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Sun». (25A04094) Pag. 18


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina Mylan Generics». (25A04095)..... Pag. 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vincristina solfato, «Vincristina Teva Italia». (25A04096).... Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e atorvastatina, «Hatteras». (25A04223) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gliclazide, «Gliclazide Mylan Generics». (25A04224) Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di torasemide, «Torasemide Hexal». (25A04225).... Pag. 22



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (25A04226) Pag. 22

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (25A04227) Pag. 23

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Raffineria di Gela S.p.a. (ora Bioraffineria di Gela S.p.a.) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Gela, inerente all'implementazione di sistemi di recupero termico e ottimizzazione del rendimento di combustione dell'impianto BioJet e alla riduzione delle emissioni di NOx dal camino E14. (25A04222) . . . Pag. 24

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (25A04252) Pag. 24

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia – annualità 2025. (25A04281) Pag. 24

**Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Libera società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (25A04219) Pag. 25

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Olimpia Sport & Cultura società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (25A04220) Pag. 25

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Agorà Eventi società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (25A04221) . . . Pag. 25

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 8 luglio 2025.

Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025. (25A04190)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2025.

Riammissione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per undici interventi dei Comuni di Colleferro e Medicina.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori» che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI);

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, viene stabilito il rifinanziamento del FOI per le procedure del 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono state disciplinate le procedure per l'accesso, su base semestrale, al predetto fondo per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» ed in particolare l'art. 4, comma 1, che ha disposto la sospensione per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, con riferimento ai territori individuati nell'allegato 1 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 183 del 3 agosto 2023 con il quale, relativamente alla procedura semplificata del primo semestre 2023, sono state definitivamente assegnate le risorse agli interventi per i quali era stato riscontrato il corretto avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023;

Considerato che non è stata confermata l'assegnazione per nove interventi del Comune di Colleferro e due del Comune di Medicina per le seguenti motivazioni:

con riferimento al Comune di Colleferro, le procedure di affidamento dei lavori risultavano avviate successivamente al 30 giugno 2023, termine ultimo per la conferma del contributo FOI del primo semestre 2023;

con riferimento al Comune di Medicina, il Ministero dell'interno non aveva provveduto a fornire il riscontro previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 185 dell'8 agosto 2023 per i territori alluvionati circa l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento entro i termini dilazionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nonché circa il fabbisogno finanziario;

Preso atto della nota del 20 novembre 2024 con la quale il Comune di Colleferro ha rappresentato che «facendo seguito all'apertura di Ticket presso Anac nelle date dal 22 ottobre 2024 al 25 ottobre 2024, l'ente ha provveduto, con decorrenza 25 ottobre 2024, a correggere sul portale SIMOG la data di pubblicazione dei CIG, nelle date dal 22 ottobre 2024 al 25 ottobre 2024» e che pertanto, a far data dal 25 ottobre 2024, l'avvio delle procedure di affidamento per ciascuno dei nove interventi risulta ricadere nel primo semestre 2023 (29 e 30 giugno 2023);

Preso atto della nota prot. n. 33006 del 3 marzo 2025, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ANAC ha comunicato che «il Comune di Colleferro ha utilizzato la procedura appositamente prevista per richiedere lo sblocco per aggiornamento delle schede relative alle comunicazioni per i procedimenti di affidamento di contratti pubblici precedentemente confermate nel sistema SIMOG», che «attraverso tale procedura le stazioni appaltanti, sotto la propria piena e diretta responsabilità possono chiedere di integrare o correggere eventuali errori materiali commessi nella dichiarazione originariamente trasmessa» e che «ciò non contrasta con disposizioni della delibera n. 1 del 2017»;

Vista la nota prot. n. 34061 del 4 aprile 2025 del Ministero dell'interno, con la quale viene richiesta la riammissione al contributo del FOI per i predetti interventi; in particolare, circa gli interventi di Colleferro, viene confermato che le anomalie nei dati inseriti sulla piattaforma ANAC erano state determinate «da un errore materiale commesso in sede di compilazione della data di pubblicazione del CIG su ANAC», poi rettificato;

Preso atto che, nella predetta nota, con riferimento agli interventi di Medicina viene precisato che le procedure di affidamento risultavano avviate entro i termini dilazionati di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 61 del



2023 ma che l'ente ha comunicato le informazioni sulle predette procedure di affidamento e sul fabbisogno finanziario solamente con nota prot. 6382 del 2025;

Preso atto che il Ministero dell'interno, quale amministrazione competente dell'attuazione degli interventi e responsabile della correttezza della procedura, ritiene accoglibili le proposte avanzate dagli enti anche oltre il termine previsto;

Tenuto conto le procedure di affidamento dei lavori, comprovate da un CIG valido, sono effettivamente state avviate nell'arco temporale corrispondente alla procedura per la quale è stata presentata domanda di accesso al FOI e che l'assegnazione non è andata a buon fine a causa di errori materiali compiuti dagli stessi enti;

Valutata, pertanto, l'opportunità di accogliere la richiesta del Ministero dell'interno e riammettere al contributo i suddetti interventi, vista la presenza dei requisiti, per un importo complessivo pari a euro 974.474,30, a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta sufficienti disponibilità;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'allegato

1. È approvato l'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi del Comune di Colleferro e del Comune di Medicina per i quali si procede all'assegnazione del contributo del FOI, per un totale di euro 974.474,30.

Art. 2.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio. Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

25A04243

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo alla riapertura dei buoni ordinari del Tesoro a 165 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 97612 del 29 ottobre 2024, che ha disposto per il 31 ottobre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 97612 del 29 ottobre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per la riapertura dei buoni ordinari del Tesoro 31 ottobre 2024, emessi con decreto n. 97612 del 29 ottobre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 165 giorni è risultato pari a 2,964%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,660.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,524.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,465% e a 3,963%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04241

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 20404 del 28 aprile 2025, che ha disposto per il 30 aprile 2025 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 20404 del 28 aprile 2025 occorre indicare con



apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2025, emessi con decreto n. 20404 del 28 aprile 2025, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinquatré giorni è risultato pari a 2,069%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,128.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,860.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 1,570% e a 3,068%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04242

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 92474 del 10 ottobre 2024, che ha disposto per il 14 ottobre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92474 del 10 ottobre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2024, emessi con decreto n. 92474 del 10 ottobre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 2,859%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,183.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 97,183.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,360% e a 3,858%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04306

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 61 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 101509 del 12 novembre 2024, che ha disposto per il 14 novembre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sessantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 101509 del 12 novembre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2024, emessi con decreto n. 101509 del 12 novembre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a sessantuno giorni è risultato pari a 3,041%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,487.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a (prezzo fiscale) 96,601.


Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,544% e a 4,037%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04307



DECRETO 22 luglio 2025.**Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 151 giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 97614 del 29 ottobre 2024, che ha disposto per il 31 ottobre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquanta giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 97614 del 29 ottobre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2024, emessi con decreto n. 97614 del 29 ottobre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinquanta giorni è risultato pari a 3,003%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,756.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,451.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,504% e a 4,002%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04308

DECRETO 24 luglio 2025.**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027, terza e quarta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua deter-

minazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»



ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.851 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 2025, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, avente godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 26 febbraio ed il 26 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 26 agosto 2025, sarà pari allo 0,348066% lordo, corrispondente a un periodo di sessanta giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 luglio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 luglio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al



capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04239

DECRETO 24 luglio 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfron-

talieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 87.851 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 2025, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPEi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 agosto 2025, sarà pari allo 0,148895% lordo, corrispondente a un periodo di quarantanove giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 24 luglio 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 25 luglio 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 luglio 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 luglio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2024.


Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2024.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;



Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che recita: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020, per l'anno 2021, per l'anno 2022, per l'anno 2023 e per l'anno 2024, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del

2012, è pari allo 0,32 per cento. Limitatamente all'anno 2024, la percentuale indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,50 per cento»;

Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2024, sulla quale è stata sancita intesa in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 228/CSR), con la quale si è provveduto ad accantonare la somma complessiva di 670.075.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,50 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per l'anno 2024;

Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione delle forme premiali in attuazione del citato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, trasmesso in una prima versione alla segreteria della Conferenza Stato-regioni il 22 novembre 2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013;

Considerato che sul suddetto schema di provvedimento non è stata raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo stato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinato a stabilire i criteri per l'assegnazione di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta ancora emanato;

Tenuto conto della proposta di distribuzione della quota premiale contenuta nell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2024 definito in data 25 luglio 2024 e trasmesso in pari data dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4760/C7SAN;


Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all'anno 2024 pari a 670.075.000,00 euro;

Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul presente testo in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 229/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente integrato e modificato in particolare dall'art. 1, comma 234, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede alla ripartizione fra le regioni e le province autonome delle quote premiali relative all'anno 2024



per complessivi 670.075.000,00 euro, come dettagliato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto del presente provvedimento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 116

TABELLA A

Regioni	Importo
Piemonte	24.500.000
Valle d'Aosta	-
Lombardia	131.000.000
P. A. Bolzano	-
P. A. Trento	-
Veneto	40.000.000
Friuli V. G.	-
Liguria	104.000.000
E. Romagna	43.000.000
Toscana	34.000.000
Umbria	33.075.000
Marche	10.000.000
Lazio	66.500.000
Abruzzo	7.000.000
Molise	3.500.000
Campania	129.500.000
Puglia	28.500.000
Basilicata	7.500.000
Calabria	8.000.000
Sicilia	-
Sardegna	-
TOTALE	670.075.000

25A04151

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 luglio 2025.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 139, comma 5, del citato codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopraccitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2024;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025;


Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure:

a) novecentosessantatré euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);



b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04218

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Loto d'oro società cooperativa sociale onlus – in stato di insolvenza», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 3 marzo 2025, n. 17/2025 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Loto d'oro società cooperativa sociale onlus - in stato di insolvenza»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Loto d'oro società cooperativa sociale onlus - in stato di insolvenza», con sede in Decimomannu (CA) (codice fiscale 03630660920) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonello Melis, nato a Cagliari (CA) il 28 agosto 1959 (codice fiscale MLSNNL59M-28B354M), ivi domiciliato in via Lanusei n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04246

DECRETO 18 luglio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza - in liquidazione coatta amministrativa», in Carbonia.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2025, n. 191/2025, con il quale la società cooperativa «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza», con sede in Carbonia (SU) (codice fiscale 03156340923) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Federico Delogu ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 maggio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Federico Delogu dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Andrea Federico Delogu, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Carbonia (SU) (codice fiscale 03156340923), il dott. Antonello Melis, nato a Cagliari (CA) il 28 agosto 1959 (codice fiscale MLSNNL59M28B354M), ivi domiciliato in via Lanusei n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04247

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Parco dei progetti società cooperativa sociale – in liquidazione», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 21 maggio 2025 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Parco dei progetti società cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;



Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Parco dei progetti società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Cagliari (codice fiscale 02540260920), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Tronci, nato a Cagliari (CA) il 24 marzo 1987 (codice fiscale TRNLCU87C24B354V), ivi domiciliato in via Nuoro n. 72.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04248

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sidicina società cooperativa sociale», in Sparanise e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 27 maggio 2025, n. 52/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Sidicina società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;


Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Sidicina società cooperativa sociale», con sede in Sparanise (CE) (codice fiscale 03863390617), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dottoressa Sara Perillo, nata a Caserta (CE) il 18 settembre 1995 (codice fiscale PRLSRA95P-58B9631), domiciliata in San Nicola La Strada (CE), via Federico Fellini n. 11.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04249

DECRETO 18 luglio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Azalea cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Voghera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 2 maggio 2024, n. 79/2024 del Tribunale di Pavia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Azalea cooperativa sociale - onlus in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente

perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «L'Azalea cooperativa sociale - onlus in liquidazione», con sede in Voghera (PV) (codice fiscale 02168240188), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Colicchia, nata a Rho (MI) il 10 marzo 1983 (codice fiscale CLCDNL83C50H264L), domiciliata in Milano (MI) - viale Pisa n. 33.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2025

Il Ministro: URSO

25A04250



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 luglio 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2025-2027, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018, a norma del quale «il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili»;

Visto il medesimo art. 13, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018, il quale prevede che il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante; che la ripartizione ha validità fino alla successiva ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione e che alla predetta ripartizione provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018, il quale statuisce che il Ministero dell'interno invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. n. 8814, del 6 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo n. 139 del 2000 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018, le schede di rilevazione delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 giugno 2025, afferente all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 139 del 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate che non hanno formulato osservazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti al personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, pari al numero di quattro, costituisce il massimo dei distacchi fruibili ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.


2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2025 - 2027, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 giugno 2025 ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2025 - 2027, sono così ripartiti:

S.I.N.PRE.F.: due distacchi sindacali;

SNADIP- CISAL: due distacchi sindacali.

4. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 2018.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A04244

DECRETO 16 luglio 2025.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;

Visto in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con la sottoscrizione di un accordo sindacale da recepire con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che posseggano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che, ai fini del calcolo della rappresentatività, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria rileva esclusivamente, il dato associativo, così

come sancito espressamente dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 63 del 2006, e che quindi le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il predetto personale sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, da parte del personale dirigenziale all'amministrazione, rispetto al totale delle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre 2024;

Vista la nota prot. m_dg.GDAP. 0247377.U del 5 giugno 2025, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria riferiti al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

SIDIPE;

CISL FNS;

FSI - USAE - Federazione sindacati indipendenti;

DPS;

CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A04245



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 luglio 2025.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l'art. 6, comma 1, «Autonomia delle Università»;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012, come da ultimo modificato con decreto rettorale n. 498/2024 del 4 marzo 2024;

Visto la delibera del Senato accademico n. 3/2025 del 24 gennaio 2025, con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello statuto subordinatamente all'acquisizione del parere di competenza del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;

Vista la delibera n. 8/2025 del 29 gennaio 2025, con il quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifiche;

Dato atto che, con nota prot. n. 18341/2025 del 13 febbraio 2025, le proposte di modifica allo statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca, per i controlli previsti dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della succitata legge, il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate;

Vista la nota del Ministero prot. n. 0005014 del 14 aprile 2025, con la quale sono state formulati alcuni rilievi;

Dato atto che con riferimento alle proposte di modifica contenute negli articoli 1 («Natura e fini»), 2 («Valori fondamentali») e 4 («Attività di ricerca»), in cui sono stati inseriti:

all'art. 1, comma 1: «[l'Università] Promuove una cultura di pace, il rispetto dei diritti umani e l'impegno per lo sviluppo sostenibile»;


all'art. 2, comma 1-bis: «[l'Università] Riconosce la pace quale principio fondamentale e si impegna a promuoverne l'applicazione nell'ambito di tutte le proprie attività istituzionali», e al comma 10: ««[l'Università] Imposta le proprie attività su un criterio di responsabilità verso l'impatto che queste possono avere su società e ambiente, nel rispetto dei valori e dei principi sopra enunciati»;

all'art. 4, comma 5: «Valuta la qualità delle ricerche applicando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali e internazionali, e si ispira ai principi della ricerca e innovazione responsabili» e comma 8: «non sostiene e non partecipa ad alcuna attività finalizzata alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra»;

il MUR ha evidenziato che lo statuto di un Ateneo reca la disciplina in «materia di organizzazione e di organi di governo dell'università» (art. 2, comma 1, legge n. 240/2010), e che, pertanto, le citate disposizioni sembrerebbero trovare la loro sede normativa appropriata nel codice etico di Ateneo che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 è chiamato a individuare, tra l'altro, «i valori fondamentali della comunità universitaria», invitando l'Ateneo a valutare l'opportunità del loro inserimento all'interno del codice etico dell'Università anziché nello statuto;

Dato atto che relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo dello statuto (il rettore), in cui è previsto che: «Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile», il MUR ha segnalato che tale disposizione appare in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010, che prevede «la durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile», chiedendo all'Ateneo di espungere il termine «accademici» dall'art. 12, comma 3, dello statuto;

Dato atto che in merito all'art. 20 (Collegio di disciplina) il MUR ha rilevato che, in ossequio a quanto raccomandato nelle Linee guida formulate dall'A.N.A.C. e dal Ministero - rispettivamente in sede di aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione del 2017 e nell'Atto d'indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento - sarebbe opportuno inserire all'art. 20 un'apposita disposizione statutaria secondo cui, nei casi di illeciti imputabili al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare sia posta in capo al Decano dell'Ateneo;



Considerato che la segnalazione di cui sopra potrebbe ritenersi assorbita da quanto già stabilito nell'art. 41, comma 1, (Il procedimento disciplinare), laddove si prescrive che:

«L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo»;

Vista la delibera n. 100/2025 del 21 maggio 2025 con la quale il Senato accademico ha ritenuto di non accogliere il rilievo di merito relativamente agli articoli 1, 2 e 4, valutando opportuno che i valori fondamentali dell'Ateneo siano espressamente richiamati nello statuto, quale fonte di riferimento per tutta la comunità accademica e in considerazione del fatto che il valore della pace e la volontà di non sostenere e non partecipare ad alcuna attività finalizzata alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra hanno acquisito un significato etico e politico preminente; ha ritenuto di accogliere il rilievo all'art. 12, comma 3, e, conseguentemente, di eliminare «accademici» dalla frase «Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»; ha ritenuto di accogliere comunque il rilievo all'art. 20 e, conseguentemente, di aggiungere dopo «a carico dei professori e ricercatori universitari,» la specificazione «avviati secondo la procedura di cui all'art. 41»;

Vista la delibera n. 204/2025 del 6 giugno 2025 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso relativamente agli articoli 1 («Natura e fini»), 2 («Valori fondamentali») e 4 («Attività di ricerca»), parere non favorevole ad accogliere il rilievo di merito, mantenendo pertanto nello statuto le proposte di modifica; relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo dello statuto (Il rettore), parere favorevole ad accogliere il rilievo di legittimità e a eliminare «accademici» dalla frase «Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»; relativamente all'art. 20 (Collegio di disciplina), parere favorevole ad accogliere il rilievo e ad aggiungere dopo «a carico dei professori e ricercatori universitari,» la specificazione «avviati secondo la procedura di cui all'art. 41»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Università di Pisa:

Art. 1 (*Natura e fini*). — alla fine del comma 1, è inserita la seguente frase «Promuove una cultura di pace, il rispetto dei diritti umani e l'impegno per lo sviluppo sostenibile»;

Art. 2 (*Valori fondamentali*). — dopo il comma 1, è inserito un nuovo comma «1.bis Riconosce la pace quale

principio fondamentale e si impegna a promuoverne l'applicazione nell'ambito di tutte le proprie attività istituzionali.»;

dopo il comma 9, è inserito un nuovo comma «10. Imposta le proprie attività su un criterio di responsabilità verso l'impatto che queste possono avere su società e ambiente, nel rispetto dei valori e dei principi sopra enunciati.»;

Art. 3 (*Attività istituzionali*). — dopo il comma 4, è inserito un nuovo comma «4.bis Condivide i principi della ricerca e innovazione responsabili.»;

Art. 4 (*Attività di ricerca*). — al comma 5 dopo la parola «valuta» sono inserite le parole «la qualità del»; le parole «unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica utilizzando» sono eliminate e inserita la parola «applicando»; dopo la parola «internazionali» è inserita una virgola e le parole «e si ispira ai principi della ricerca e innovazione responsabili.»;

dopo il comma 7, è inserito un nuovo comma «8. Non sostiene e non partecipa ad alcuna attività finalizzata alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra.»;

Art. 12 (*Il Rettore*). — Al comma 3, dopo le parole «Sei anni» eliminare la parola «accademici»;

Art. 13 (*Il Senato accademico*). — al comma 3, alla fine della lettera d) è inserita la seguente frase «con riguardo ai regolamenti didattici dei corsi di studio, le modifiche aventi a oggetto il numero dei *curricula*, i requisiti di ammissione, le propedeuticità, la modalità di determinazione del voto finale.»;

al comma 3, la lettera f. è abrogata;

Art. 14 (*Il Consiglio di amministrazione*). — al comma 2, la lettera m. è abrogata;


Art. 15 (*Il Nucleo di valutazione*). — al comma 1 la frase «In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.» è eliminata;

Art. 20 (*Il Collegio di disciplina*). — al comma 1, aggiungere dopo le parole «a carico dei professori e ricercatori universitari» tra due virgole e le parole «, avviati secondo la procedura di cui all'art. 41.»;

Art. 25 (*Il Consiglio del dipartimento*). — al comma 2, alla fine della lettera j è inserita la seguente frase «approvare le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con esclusione di quelle aventi a oggetto il numero dei *curricula*, i requisiti di ammissione, le propedeuticità, la modalità di determinazione del voto finale»;

Art. 30 (*Il Consiglio della scuola*). — dopo il comma 2, è inserito un nuovo comma «2.bis Se delegato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento e dagli altri consigli di Dipartimento interessati in caso di corsi interdipartimentali, il Consiglio della Scuola può:

approvare le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con esclusione di quelle di competenza del Senato accademico;



proporre al Senato accademico le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di studio aventi a oggetto il numero dei *curricula*, i requisiti di ammissione, le propeudeuticità, la modalità di determinazione del voto finale.»;

Art. 34 (*Il Consiglio del corso di studio*). — al comma 1, lettera e, le parole «sentito il» sono sostituite con le parole «anche avvalendosi del»;

Art. 36 (*Le commissioni paritetiche*). — al comma 9.bis, la virgola e le parole «, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e» sono eliminate e inserite le parole «e la sottopone all'approvazione del Consiglio di dipartimento o della Scuola».

Art. 2.

1. Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. A seguito dell'entrata in vigore, il presente decreto è pubblicato all'Albo ufficiale informatico di Ateneo e lo statuto aggiornato è consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Pisa, 16 luglio 2025

Il rettore: ZUCCHI

25A04251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Testosterone Undecanoato Sun».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 259/2025 dell'11 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/215.

Procedura europea: NL/H/5733/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TESTOSTERONE UNDECANOATO SUN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp Paesi Bassi;

confezione:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 050905013 (in base 10) IJKHXP (in base 32);

principio attivo: testosterone undecanoato;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132JH Hoofddorp, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 050905013 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 4 ml.

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 050905013 «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 4 ml.

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato


Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04094

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 265 del 15 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/371.

Procedura europea n. SE/H/2533/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BILASTINA MYLAN GENERICS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente

estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI), Italia.

confezioni:

«20 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052167018 (in base 10) 1KS0CB (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052167020 (in base 10) 1KS0CD (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052167032 (in base 10) 1KS0CS (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052167044 (in base 10) 1KS0D4 (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052167057 (in base 10) 1KS0DK (in base 32);

«20 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052167069 (in base 10) 1KS0DX (in base 32);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052167071 (in base 10) 1KS0DZ (in base 32);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052167083 (in base 10) 1KS0FC (in base 32);

«20 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052167095 (in base 10) 1KS0FR (in base 32);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 052167107 (in base 10) 1KS0G3 (in base 32);

principio attivo: bilastina;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Saneca Pharmaceuticals a. s. - Nitrianska 100, Hlohovec Trnava, 920 27, Slovacchia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso



in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04095

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vincristina solfato, «Vincristina Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 438/2025 del 7 luglio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II.C.1.2.b: aggiornamento paragrafi: 4.2; 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.4, 7, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), le rispettive sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 del foglio illustrativo (FI) e dell'etichettatura (ETI) per l'armonizzazione delle informazioni con il prodotto di riferimento Oncovin. Modifiche minori di *wording* in adeguamento al QRD *template*, edizione corrente, per il medicinale VINCRISTINA TEVA ITALIA.

Confezioni:

A.I.C.: 038549010 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino di vetro da 1 ml;

A.I.C.: 038549022 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

A.I.C.: 038549034 - «1 mg/ml soluzione iniettabile» - 1 flaconcino di vetro da 5 ml.

Codice pratica: VC2/2022/155.

Procedura europea: NL/H/1092/001/II/027.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04096

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe e atorvastatina, «Hatteras».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 276 del 22 luglio 2025

Codice pratica: MCA/2023/178, C1B/2025/588.

Procedura europea n. CZ/H/1422/001-004/DC e n. CZ/H/1422/001-004/IB/001/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale HATTERAS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36, Pomezia (RM) - 00071 - Italia.



Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986014 (in base 10) 1KLHLY (in base 32);

«10 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986026 (in base 10) 1KLHMB (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986038 (in base 10) 1KLHMQ (in base 32);

«10 mg/20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986040 (in base 10) 1KLHMS (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986053 (in base 10) 1KLHN5 (in base 32);

«10 mg/40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986065 (in base 10) 1KLHMK (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986077 (in base 10) 1KLHNX (in base 32);

«10 mg/80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051986089 (in base 10) 1KLHP9 (in base 32).

Principi attivi: ezetimibe e atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato).

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Factory Bennett Pharmaceuticals S.A. - Aigaiou 26, Thesi Karela, 19441, Koropi Attiki, Greece;

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. - Larissa Industrial Area, P.O BOX 3012, Larissa, 41500, Greece.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quarter, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 gennaio 2023, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gliclazide, «Gliclazide Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 465/2025 del 18 luglio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo stato di riferimento (RMS), costituito da una variazione di tipo II, C.I.4:

una variazione di tipo II, C.I.4: modifica stampati per adeguamento al *Company Core Data Sheet* (CCDS) e modifiche editoriali minori.

Vengono di conseguenza modificati i paragrafi 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;



relativamente al medicinale GLICLAZIDE MYLAN GENERICS ITALIA (A.I.C. n. 038469) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2024/440.

Numero procedura: NL/H/XXXX/WS/946.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20, 20124 – Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di torasemide, «Torasemide Hexal».

Estratto determina AAM/PPA n. 471/2025 del 18 luglio 2025

È autorizzata con variazione di tipo IB, B.II.e.1.b.1) modifica del confezionamento primario del prodotto finito - aggiunta di un nuovo contenitore - forme farmaceutiche solide, semisolidi e liquide non sterili, l'immissione in commercio del medicinale TORASEMIDE HEXAL anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione: «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 036487193 (codice base 32 12TJ0T).

Principio attivo: torasemide.

Codice di procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1893.

Codice pratica: C1B/2024/2713.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43, 20154 - Milano, MI, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Cnn classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04225

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 547 del 30 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX® PLUS 200mg/200mg/25mg *Chewable Tablets* 40 U.P. dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/008/002, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine Francia e prodotto da Sanofi S.r.l. - S.S.17 km 22 - 67019 Scoppito (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: MAALOX «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 044038065 (in base 10), 19ZXXK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione:

ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 200 mg di magnesio idrossido, 200 mg di alluminio ossido, idrato e 25 mg di dimeticone;

eccipienti: amido di mais, acido citrico anidro, amido di mais pregelatinizzato, glucosio anidro, mannitolo, saccarosio, sorbitolo (E420), sorbitolo liquido non cristallizzabile, talco, magnesio stearato, saccarina sodica, aroma di limone (contiene zolfo diossido (E220)), aroma di crema svizzera (contiene zolfo diossido (E220) ed etanolo), ossido di ferro giallo (E 172).

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo le seguenti avvertenze:

MAALOX PLUS contiene zolfo diossido (E220)

Raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

MAALOX PLUS contiene etanolo

Maalox Plus contiene piccole quantità di alcol (etanolo), meno di 100 mg per dose.



Inserire, inoltre, nel confezionamento secondario il riferimento agli eccipienti a effetto noto.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare MAALOX PLUS» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Ups Healthcare Italia S.r.l. - viale Mantova snc - Somaglia 26867 (LO);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 044038065.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 044038065.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04226

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 568 del 10 luglio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBEX 3 mg/g Unguent Oftalmic tubo da 3,5 g dalla Romania con numero di autorizzazione 11113/2018/01, intestato alla società Novartis Europharm Limited Vista Building Elm Park Merion Road Dublin 4, Ireland e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium, da Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain, da Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Vía De Les Corts Catalanes 764, 08013 Barcelona, Spain e da Novartis Pharma

GmbH Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 042846168 (in base 10) 18VKYS (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento oftalmico contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, paraffina liquida, vaselina bianca.

Inserire all'art.1:

modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare TOBRAL» del foglio illustrativo e il corrispondente riferimento sulle etichette. Il prodotto non deve essere utilizzato oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore. Tenere il tubo chiuso;

modificare la descrizione dell'aspetto di «Tobral» e contenuto della confezione al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato: «Tobral» è un unguento di colore da bianco a bianco sporco. Una confezione contiene un tubo di alluminio da 3,5 g con punta oftalmica in PE.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l., Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 042846168.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 042846168.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04227



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Raffineria di Gela S.p.a. (ora Bioraffineria di Gela S.p.a.) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Gela, inerente all'implementazione di sistemi di recupero termico e ottimizzazione del rendimento di combustione dell'impianto BioJet e alla riduzione delle emissioni di NOx dal camino E14.

Si rende noto che con decreto del direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 422 del 21 luglio 2025 si è provveduto al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata dal Ministro della transizione ecologica con decreto n. 383 del 24 settembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'installazione di Bioraffineria di Gela S.p.a. sita nel Comune di Gela (CL), identificata dal codice fiscale 06496081008, con sede legale in contrada località Piana del Signore snc - Gela (CL), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Procedimento ID 83/16748.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi <https://www.mase.gov.it/> e <https://va.mite.gov.it/it-IT>

25A04222

Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive di taluni prodotti intestati alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione degli stessi dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, che con decreto dirigenziale del 23 luglio 2025, per i seguenti prodotti, indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore	Avviso
DCST HMX 1375 kit P/N101214053	1Ac 1497	HJT		WEM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31/12/2025
DCST HMX 1750 kit P/N101293167	1Ac 1498	HJT		WEM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31/12/2025
DCST HMX 2000 kit P/N101293168	1Ac 1499	HJT		WEM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31/12/2025
DCST HMX 2625 kit P/N101293152	1Ac 1500	HJT		WEM		Sospensione temporanea dall'Elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31/12/2025

Il decreto dirigenziale del 23 luglio 2025 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo [web: https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/](https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/)

25A04252

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Riparto del Fondo per le politiche della famiglia – annualità 2025.

Si rende noto che, in data 23 luglio 2025, nella sezione «Notizie» del sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia (<https://www.famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/fondo-per-le-politiche-per-la-famiglia-2025-online-il-decreto-di-riparto/#usefulLinks>) è stato pubblicato il decreto 27 giugno 2025, recante il riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2025, per complessivi euro 87.187.236,00.


Il decreto assegna:

euro 55.187.236,00 a iniziative di competenza statale volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia;

euro 32.000.000,00 a Regioni ed enti locali per il potenziamento dei Centri per la famiglia e l'attivazione di ulteriori servizi di supporto.

A far data dal 24 luglio 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in oggetto sul sito istituzionale, decorre il termine di novanta giorni entro il quale le regioni devono trasmettere, in formato elettronico, all'indirizzo PEC segredipfamiglia@pec.governo.it - la richiesta di erogazione delle risorse loro assegnate, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto stesso.

25A04281



**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Libera società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Libera società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), Via Galilei, n. 2/E (C.F. 02610540219) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 1° luglio 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A04219

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Olimpia Sport & Cultura società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Olimpia Sport & Cultura società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), Via Siemens, n. 23 (C.F. 02777890217) ai sen-

si dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34 comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 20 giugno 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A04220

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Agorà Eventi società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Agorà Eventi società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei, n. 2/E (C.F. 03174670210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 1° luglio 2025

La direttrice: PAULMICHL

25A04221


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-176) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 7 3 1 *

€ 1,00

